

## **STATUTO**

**TOSCANA AEROPORTI  
COSTRUZIONI S.R.L.**

### **DATI ANAGRAFICI**

Indirizzo Sede legale: PISA PI VIA DELLE TRINCERE 11

Numero REA: PI - 200025

Codice fiscale: 02343760506

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

## **Indice**

Parte 1 - Protocollo del 27-01-2021 - Statuto completo .....	2
--	---

edifici civili, industriali, commerciali e di servizi;

- l'attività di noleggio mezzi meccanici e attrezzature oltre che di autocarri e attrezzature per movimento terra e la lavorazione degli asfalti;

- III -

di prevedere, anche in considerazione della cessione della maggioranza della partecipazione sociale che verrà attuata a favore della società "Toscana Aeroporti S.p.A.", sia l'intrasferibilità delle quote per un periodo di 5 (cinque) anni a decorrere dalla data odierna se non previa autorizzazione dei soci sia la prelazione in caso di trasferimento *inter vivos* delle quote stesse;

- IV -

di abrogare lo statuto sociale che ha regolato fin qui la vita della società e di approvare nei seguenti nuovi termini le norme relative al funzionamento della società, dando atto che l'organizzazione ed il funzionamento della stessa sono regolati dallo statuto che viene approvato dai soci nel testo seguente:

**""STATUTO**

**Art.1**

E' costituita una società a responsabilità limitata con la denominazione:

**"TOSCANA AEROPORTI COSTRUZIONI S.R.L."**

**Art.2**

La sede della Società è in **Pisa**.

Essa potrà istituire filiali, succursali, agenzie e rappresentanze in altre località dell'Italia ed all'estero e potrà trasferire la sede in altro comune italiano o all'estero.

Il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci; la variazione del domicilio ha efficacia nei confronti della società a decorrere dal decimo giorno successivo a quello della avvenuta comunicazione da parte del socio.

La comunicazione della variazione deve essere effettuata mediante raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero anche via telefax o e-mail o con mezzo scritto equipollente; in caso di utilizzo di un mezzo diverso dalla lettera raccomandata la comunicazione è valida se vi è conferma di ricezione espressa da parte del destinatario ovvero di conferma di ricezione attraverso mezzi informatici cui sia normativamente attribuita eguale funzione e si intende perfezionata alla data in cui risulta avvenuta la ricezione.

**Art.3**

La durata della società è fissata al **31 dicembre 2050**.

**Art.4**

La società ha per oggetto le seguenti attività:

- la realizzazione di costruzioni aeroportuali, stradali, ferroviarie, nonché di opere fluviali e marittime, oltre che la realizzazione di opere di mitigazione acustica e la prefabbricazione di manufatti in cemento per opere stradali aeroportuali e ferroviarie;

- l'esecuzione di lavori di costruzione e montaggio di carpenterie metalliche;

- l'esecuzione e l'assunzione di appalti per la costruzione e la ristrutturazione anche attraverso la demolizione di edifici di qualsiasi tipologia: rurali, urbani, industriali, commerciali e di servizi, ivi comprese tutte le attività di natura edile ed impiantistica ad essi connesse;

- l'esecuzione di lavori di manutenzione edile e impiantistica alle infrastrutture aeroportuali, stradali, ferroviarie, fluviali e marittime, nonché quelli di manutenzione agli edifici civili, industriali, commerciali e di servizi;

- l'attività di noleggio mezzi meccanici e attrezzature oltre che di autocarri e attrezzature per movimento terra e la lavorazione degli asfalti.

Al solo fine del conseguimento dell'oggetto sociale la società potrà inoltre assumere partecipazioni, interessenze e quote in altre società ed imprese aventi scopi analoghi o

affini, purché il possesso di tali interessenze e partecipazioni non costituisca la sua attività prevalente o esclusiva, né si ponga in contrasto con la normativa vigente.

La società potrà compiere, sempre per il precipuo conseguimento dell'oggetto sociale, come sopra delimitato, qualsiasi operazione mobiliare, immobiliare, commerciale e industriale.

La società potrà inoltre compiere, pur sempre nell'ambito dell'oggetto sociale come sopra delimitato, attività finanziaria non nei confronti del pubblico, esclusa in ogni caso la raccolta di risparmio.

La società, pur sempre nell'ambito del proprio oggetto sociale, potrà infine prestare fidejussioni ed avalli, potrà concedere ipoteche ed altre garanzie personali e reali nonché consentire iscrizioni e trascrizioni ed annotamenti ipotecari anche nell'interesse di terzi e per impegni altrui.

Il tutto sia in territorio nazionale che all'estero.

#### **Art.5**

Il capitale sociale è pari a Euro 1.000.000,00 (Euro un milione e zero centesimi) diviso in quote di partecipazione.

#### **Art.6**

Salvo quanto previsto dai successivi artt. 6-bis e 6-ter, per un periodo di 5 (cinque) anni a partire dal 26 gennaio 2021 (il "**Periodo di Lock-up**"), i soci si obbligano a non effettuare alcun Trasferimento (così come definito al successivo art. 6-bis), in tutto o in parte, della propria partecipazione sociale, se non previa autorizzazione scritta degli altri soci.

#### **Art. 6-bis**

Nel caso in cui sia concessa l'autorizzazione di cui al precedente art. 6, e fatta eccezione per quanto previsto dal successivo art. 6-ter, le quote di partecipazione sono trasmissibili per atto tra vivi secondo le condizioni di seguito specificate.

Ai fini del presente Statuto per "**Trasferimento**" si intende qualsiasi vendita o alienazione o atto di disposizione tra vivi, anche se in blocco con altri beni, o qualsiasi altro negozio, a titolo oneroso o a titolo gratuito (inclusi, a titolo di esempio, permuta, conferimento in società, swap, accordi fiduciari, trust, donazione, trasferimento fiduciario, pegno, trasferimento di nuda proprietà, costituzione o trasferimento di usufrutto o di diritti di terzi di qualsiasi genere, compresi diritti reali di godimento, fusione, scissione o liquidazione delle società partecipanti, o altre operazioni con effetto equivalente) in forza del quale si consegua, in via diretta o indiretta, il risultato del trasferimento, in tutto o in parte, della proprietà (anche per interposta persona) di una qualsiasi partecipazione detenuta nella società, o del trasferimento o della costituzione di diritti reali su detta partecipazione in favore di qualunque persona, sia fisica che giuridica. In caso di Trasferimento delle quote di partecipazione sia a soci che a terzi (i "**Potenziali Acquirenti**"), gli altri soci hanno diritto di prelazione sulla quota oggetto di trasferimento (la "**Partecipazione Offerta in Prelazione**"). Laddove più soci esercitino il diritto di prelazione, ciascuno di essi avrà il diritto di acquistare una quota della Partecipazione Offerta in Prelazione proporzionale alle quote di partecipazione da ciascuno possedute nella società.

Al fine di permettere l'esercizio del diritto di prelazione, il socio o i soci che intendono Trasferire le quote di partecipazione (la "**Parte Offerente**") debbono darne comunicazione all'organo amministrativo e agli altri soci (la "**Comunicazione di Offerta**"), indicando l'identità del Potenziale Acquirente, l'entità della Partecipazione Offerta in Prelazione, il corrispettivo pattuito, le modalità di pagamento e gli altri termini e condizioni del Trasferimento. Gli altri soci debbono comunicare alla Parte Offerente e agli altri soci, nel termine di trenta Giorni Lavorativi (come *infra* definiti) dalla data di ricezione

della Comunicazione di Offerta, se intendono esercitare il diritto di prelazione. Nell'ipotesi in cui il diritto di prelazione venga esercitato, il Trasferimento della Partecipazione Offerta in Prelazione avrà luogo, ai medesimi termini e condizioni, anche di prezzo, indicati nella Comunicazione di Offerta, entro quindici Giorni Lavorativi dall'esercizio del diritto di prelazione.

Nel caso in cui la prelazione non fosse tempestivamente esercitata da alcuno dei soci, la Parte Offerente sarà libera di Trasferire al Potenziale Acquirente la Partecipazione Offerta in Prelazione al prezzo, ai termini ed alle condizioni indicati nella Comunicazione di Offerta. Il Trasferimento della Partecipazione Offerta in Prelazione a favore del Potenziale Acquirente dovrà avvenire, a pena di decadenza, entro 30 Giorni Lavorativi dalla scadenza del suddetto termine per l'esercizio della prelazione. Ove tale Trasferimento non si verifichi nel termine suindicato, la Parte Offerente dovrà, qualora ne ricorrano i presupposti, nuovamente avviare la procedura di prelazione di cui al presente art. 6-bis.

Qualora il prospettato Trasferimento avvenga non in denaro (in tutto o in parte) o a titolo gratuito, il socio alienante dovrà indicare, con la Comunicazione di Offerta, nel primo caso, l'equivalente valore in denaro del corrispettivo del Trasferimento, e nel secondo caso, il valore attribuito alla quota oggetto del Trasferimento.

Entro sette Giorni Lavorativi dal ricevimento della Comunicazione di Offerta, gli altri soci avranno la facoltà, mediante comunicazione scritta alla Parte Offerente, di contestare tutte le, o parte delle, determinazioni di quest'ultima, rimanendo inteso che in mancanza di contestazioni entro il menzionato termine di decadenza, la Comunicazione di Offerta si intenderà approvata. Nel caso in cui entro quindici Giorni Lavorativi dal ricevimento delle contestazioni avanzate dai soci, questi ultimi e la Parte Offerente non riuscissero a definire bonariamente per iscritto le questioni oggetto di contestazione, quest'ultime e, quindi, la determinazione dell'ammontare del corrispettivo del Trasferimento, verranno definite da un soggetto terzo designato di comune accordo dalle parti ovvero, in caso di disaccordo, quello designato dal Presidente del Tribunale di Firenze su istanza della parte più diligente (l'"Esperto"). L'Esperto deciderà, entro venti Giorni Lavorativi dal conferimento dell'incarico, con equo apprezzamento secondo quanto prescritto dall'art. 1349, comma 1, c.c. (e, dunque, con l'esclusione del mero arbitrio) e la sua decisione sarà definitiva e vincolante per i soci, integrandone la volontà contrattuale, ferma restando ogni facoltà di impugnazione ai sensi dell'art. 1349, comma 1, c.c.. Il costo dell'Esperto sarà ripartito in misura paritaria tra le parti. L'Esperto (i) avrà pieno accesso a tutta la documentazione e a tutte le informazioni in possesso delle parti che ritenga utili o opportune per l'assolvimento dell'incarico, (ii) applicherà i principi contabili ed i criteri convenzionali eventualmente concordati dalle parti; (iii) terrà conto delle eventuali osservazioni, rilievi e contestazioni presentate dalle parti, fornendo una sintetica illustrazione scritta delle motivazioni poste a fondamento dell'eventuale accoglimento o reiezione delle stesse; (iv) limiterà il proprio esame alla verifica delle questioni controverse facendo proprie, per il resto, le parti non contestate delle determinazioni effettuate nella Comunicazione di Offerta e delle altre eventualmente raggiunte di comune accordo tra le parti, senza poter assumere determinazioni che vadano al di là delle richieste formulate dai soci che hanno esercitato il diritto di prelazione e dalla Parte Offerente. In tale eventualità, i soci ai quali spetta il diritto di prelazione, entro 10 Giorni Lavorativi dalla determinazione dell'Esperto, avranno diritto di esercitare il diritto di prelazione.

Tutte le comunicazioni di cui sopra devono essere effettuate mediante raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero con qualsiasi altro mezzo scritto idoneo, anche via e-mail; in caso di utilizzo di un mezzo diverso dalla lettera raccomandata la comunica-

zione è valida se vi è conferma di ricezione espressa da parte del destinatario, ovvero di conferma di ricezione attraverso mezzi informatici cui sia normativamente attribuita eguale funzione e si intende perfezionata alla data in cui risulta avvenuta la ricezione.

Ai fini del presente articolo, per “**Giorno Lavorativo**” si intende ciascun giorno di calendario diverso dal sabato e dalla domenica nel quale le banche siano normalmente aperte per lo svolgimento della loro ordinaria attività sulla piazza di Milano.

#### **Art. 6-ter**

In deroga agli artt. 6 e 6-bis del presente statuto, ciascun socio è libero di Trasferire (il “**Socio Traferente**”), l’intera o parte della propria partecipazione ai propri Affiliati (e a ciascun Affiliato è consentito Trasferire tale partecipazione ad altri Affiliati del socio trasferente), a condizione che il contratto di Trasferimento contenga l’espressa previsione, anche nell’interesse dei soci non trasferenti, ai sensi dell’art. 1411 c.c., che nel caso in cui l’Affiliato cui è Trasferita la relativa partecipazione cessi di rivestire la qualità di Affiliato, tale partecipazione sia automaticamente Trasferita al Socio Trasferente, che per tale effetto riacquisterà la relativa Partecipazione.

Ai fini del presente statuto, per “**Affiliato**” si intende qualsiasi persona giuridica, società di capitali, società di persone, società tra professionisti, associazione dotata o meno di personalità giuridica, organizzazione o altro ente, che, direttamente o indirettamente, (i) Controlli, (ii) sia Controllata da, (iii) sia sottoposta a comune Controllo con un socio, laddove “**Controllo**” ha il significato di cui all’art. 2359, comma 1, n. 1), c.c..

#### **Art. 7**

Il recesso del socio è ammesso nei casi stabiliti dalla legge.

Il socio che esercita il diritto di recesso deve comunicare il proprio intendimento all’organo amministrativo mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero anche via telefax o via e-mail o con mezzo scritto equipollente, in caso di utilizzo di un mezzo diverso dalla lettera raccomandata la comunicazione è valida se vi è conferma di ricezione espressa da parte del destinatario ovvero di conferma di ricezione attraverso mezzi informatici a cui normativamente sia attribuita eguale funzione, il recesso si intende esercitato dal momento in cui risulta avvenuta la ricezione e da tale momento decorre il termine di centottanta giorni entro il quale il socio ha diritto alla liquidazione della quota di partecipazione secondo quanto stabilito dall’art. 2473 c.c..

In caso di disaccordo circa la valorizzazione della quota del socio recedente, la determinazione di quest’ultima è compiuta sulla base della relazione giurata di un esperto nominato dal Tribunale su istanza della parte più diligente, il costo dell’esperto sarà a carico della società e del socio recedente nella misura del 50% ciascuno.

#### **Art.8**

I versamenti relativi alle quote sottoscritte sono richiesti dall’amministratore unico o dal Presidente del Consiglio di amministrazione nei modi e nei termini reputati convenienti.

A carico dei soci, in caso di ritardo nei versamenti, decorre l’interesse in ragione annua pari al tasso legale in vigore in quel momento, fermo restando il disposto di cui all’art. 2466 c.c.; non è consentita la vendita della quota di partecipazione all’incanto a soci o a terzi non soci.

#### **Art.9**

I soci che sono iscritti nel libro soci da almeno tre mesi e che detengono una partecipazione non inferiore al 2% (due per cento) del capitale sociale risultante dall’ultimo bilancio approvato, possono effettuare finanziamenti sia in conto capitale che con obbligo di restituzione.

I finanziamenti potranno essere o non in proporzione alle quote di partecipazione pos-

sedute dai soci e potranno essere produttivi di interessi solo se la relativa pattuizione tra socio o soci o società è formata per scritto.

L'aumento di capitale può intervenire attraverso il conferimento da parte dei soci di denaro, di crediti, di beni in natura nonché di prestazioni d'opera di servizi e di tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica; in tali casi si applicano gli artt. 2464 e 2465 c.c..

In caso di aumento del capitale sociale la sottoscrizione del medesimo sarà offerta in opzione ai soci in proporzione alle quote di partecipazione possedute.

Qualora un socio non si avvalga del diritto di opzione, la quota a questi spettante sarà offerta in opzione agli altri soci, sempre nella medesima proporzione.

La decisione o la delibera di aumento di capitale può stabilire, all'unanimità, che la parte di aumento di capitale non sottoscritta da uno o più soci sia sottoscritta da terzi.

Fermo il rispetto delle maggioranze previste dal successivo art. 13, commi 6 e 7, in caso di riduzione del capitale sociale valgono le norme di cui agli art. 2482 e 2482-bis c. c.; in caso di riduzione del capitale per perdite, l'organo amministrativo e, se presente, l'organo di controllo o il revisore, sono dispensati dal rispetto del termine di cui all'art. 2482-bis, comma 2 c.c., per il deposito della relazione e delle osservazioni ivi previste.

#### **Art.10**

La società può emettere titoli di debito secondo le disposizioni di legge. L'emissione dei titoli deve essere deliberata dall'assemblea dei soci con i quorum costitutivi e deliberativi di cui al successivo art. 13, comma 6. La delibera di emissione dovrà specificare il limite d'importo, le condizioni del prestito e le modalità di rimborso. Previo consenso della maggioranza dei possessori dei titoli, l'assemblea dei soci, con i quorum costitutivi e deliberativi di cui al successivo art.13, comma 6, potrà modificare le modalità e le condizioni originariamente stabilite.

#### **Art.11**

Le decisioni dei soci e le deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente statuto obbligano tutti i soci.

#### **Art.12**

Sono riservate alla competenza esclusiva dei soci le materie di seguito elencate:

- a) l'approvazione del bilancio d'esercizio;
- b) la delibera in ordine alla destinazione degli utili, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 24;
- c) la nomina e la revoca degli amministratori e, in caso di nomina del C.d.A., il numero dei componenti dello stesso;
- d) la decisione in ordine alla attribuzione di compensi e/o indennità di fine rapporto all'organo amministrativo;
- e) la nomina del collegio sindacale, e del presidente del medesimo, e la determinazione della retribuzione spettante ai sindaci;
- f) la nomina di un revisore contabile;
- g) la messa in liquidazione e la nomina di uno o più liquidatori, le modalità della liquidazione, la revoca dello stato di liquidazione;
- h) le modifiche dell'atto costitutivo e/o dello statuto della società, ivi compresi gli aumenti e le riduzioni del capitale sociale;
- i) la decisione di compiere operazioni di cui all'art. 2479, comma 2, n. 5, c.c., ed in ogni caso la cessione e/o concessione in godimento, a qualunque titolo, dell'azienda o di singoli rami della stessa;
- j) la emissione di titoli di debito di cui al precedente art.10, ovvero di strumenti finanziari partecipativi con esclusione del diritto di opzione;
- k) fusioni e/o scissioni e/o trasformazioni della società;

l) ogni altra materia riservata dalla legge alla competenza dei soci.

Le decisioni dei soci possono essere adottate mediante deliberazione assembleare o mediante consenso espresso per iscritto. Le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare: (i) quando riguardano le materie di cui alle precedenti lettere b), g), h), i), j), k); (ii) negli altri casi previsti dalla legge o quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale.

#### **Art.13**

Il voto compete al socio in proporzione alla sua partecipazione.

Nel caso in cui sulla quota di partecipazione sia costituito usufrutto, il diritto di voto spetta all'usufruttuario. Nel caso in cui sulla quota di partecipazione sia costituito pegno il voto spetta al socio.

L'assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale purché in Italia dall'Amministratore Unico o dal Presidente del C.d.A..

La comunicazione della convocazione deve essere effettuata mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, ovvero mediante avviso inviato con qualsiasi altro mezzo scritto idoneo, anche via telefax o via e-mail, almeno 8 giorni prima della data fissata per l'adunanza; in caso di utilizzo di un mezzo diverso dalla lettera raccomandata la comunicazione è valida se vi è conferma di ricezione espressa da parte del destinatario ovvero di conferma di ricezione attraverso mezzi informatici cui sia normativamente attribuita eguale funzione e si intende perfezionata alla data in cui risulta avvenuta la ricezione.

Salvo quanto previsto al successivo comma 6 del presente articolo, l'assemblea è validamente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta.

È richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno l'80% del capitale sociale, per le deliberazioni inerenti le materie di cui all'art. 12, lettere: b), g), h), i), j), k), nonché per le deliberazioni aventi per oggetto la delega e/o il trasferimento - a qualunque titolo - all'organo amministrativo della competenza a decidere su tali materie.

Le maggioranze previste dal precedente comma non si applicheranno alle deliberazioni riguardanti (i) gli aumenti del capitale sociale inerenti l'adeguamento obbligatorio dello statuto a quanto previsto da norme imperative di legge, e nei limiti di quanto strettamente necessario per ottemperare alle stesse; (ii) la riduzione ed il contestuale aumento del capitale sociale, in caso di riduzione dello stesso al di sotto del minimo legale per perdite eccedenti il terzo ai sensi dell'art. 2482-ter c.c., nei limiti della ricostituzione del capitale medesimo e sino ad una cifra pari al predetto minimo.

Possono intervenire all'assemblea tutti coloro che siano titolari del diritto di voto.

Ciascun socio può farsi rappresentare in assemblea, conferendo all'uopo apposita delega scritta.

L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico, ovvero dal Presidente del consiglio di amministrazione o, in loro mancanza, dal soggetto presente più anziano; su richiesta del presidente, a maggioranza dei presenti per "teste", può essere nominato un segretario; in qualunque caso la nomina del segretario, che potrà essere scelto anche tra persone non socie, spetta al presidente dell'assemblea.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare il diritto di intervento in assemblea e di provvedere a consegnare all'organo amministrativo la documentazione attestante la delega da conservare ai sensi dell'art. 2478 c.c.

L'assemblea può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che:

- a) sia consentito al presidente dell'assemblea accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

#### **Art. 14**

Sono in ogni caso valide le assemblee, anche non convocate a norma del precedente art. 13, qualora sia rappresentato l'intero capitale sociale e vi assista l'amministratore unico o l'intero consiglio di amministrazione e l'intero collegio sindacale.

Si considera inoltre totalitaria e dunque validamente costituita l'assemblea, anche non convocata a norma del precedente art. 13, quando sia presente l'intero capitale sociale e quando l'amministratore unico o i componenti l'organo amministrativo e i componenti del collegio sindacale, ancorché assenti all'adunanza, rilascino una dichiarazione, da conservare agli atti della società ai sensi di quanto disposto dall'art.2478 c.c., da cui risulti che gli stessi sono informati della convocazione e che non si oppongono alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

#### **Art. 15**

Le decisioni assunte dall'assemblea dei soci devono essere fatte constatare da apposito verbale sottoscritto dal presidente e, se nominato, dal segretario. Dal verbale devono comunque risultare la data, la identità dei presenti (anche su foglio a parte allegato al verbale e sottoscritto dal presidente e, se nominato, dal segretario), la legittimazione dei presenti, il capitale rappresentato da ciascuno, lo svolgimento dell'assemblea, le modalità e il risultato della votazioni con la indicazione dei voti favorevoli, contrari e/o astenuti. Nei casi previsti dalla legge e quando l'organo amministrativo lo ritenga opportuno il verbale è redatto da un notaio scelto dall'organo amministrativo.

#### **Art.16**

La decisione mediante consenso espresso per iscritto avviene come segue. Essa può essere proposta dall'amministratore unico, o dal presidente del Consiglio di Amministrazione. L'amministratore unico o il presidente del Consiglio di Amministrazione formula per iscritto la proposta, specificandone l'oggetto, le ragioni e il termine non inferiore a sette giorni e non superiore a quindici giorni entro il quale i soci devono esprimere il loro intendimento. Sulla proposta scritta, che dovrà essere fatta pervenire a tutti i soci che hanno diritto al voto, agli amministratori ed ai componenti del collegio sindacale, deve risultare apposta la sottoscrizione da parte dell'amministratore unico o del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

I soci possono esprimere voto favorevole, contrario ovvero possono astenersi dalla votazione; il loro intendimento dovrà risultare da atto scritto trasmesso alla società all'attenzione dell'amministratore unico o del Presidente del Consiglio di amministrazione.

La mancanza di comunicazione entro il termine stabilito nella proposta va intesa come voto contrario.

Qualora la decisione sia adottata, deve esserne data comunicazione, a cura del soggetto proponente, a tutti i soci, ai componenti dell'organo amministrativo ed ai componenti del collegio sindacale e trascritta tempestivamente a cura dell'organo amministrativo nel libro delle decisioni dei soci ai sensi di quanto disposto dall'art. 2478 c.c..

L'organo amministrativo dovrà conservare in allegato al libro delle decisioni dei soci i documenti pervenuti alla società e recanti la espressione della volontà dei soci.

Tutte le comunicazioni di cui sopra devono essere effettuate mediante raccomandata



con ricevuta di ritorno ovvero anche via telefax o e-mail o con mezzo scritto equipollente; in caso di utilizzo di un mezzo diverso dalla lettera raccomandata la comunicazione è valida se vi è conferma di ricezione espressa da parte del destinatario ovvero conferma di ricezione attraverso mezzi informatici cui sia attribuita normativamente eguale funzione e si intende perfezionata alla data in cui risulta avvenuta la ricezione.

#### **Art.17**

L'istituzione degli assetti di cui all'articolo 2086, secondo comma, c.c. spetta esclusivamente agli amministratori. Agli amministratori spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Società e possono compiere tutti gli atti e operazioni inerenti alla gestione dell'impresa con la sola esclusione di quelli riservati ai soci dalla legge e/o dal presente Statuto.

La società è amministrata da un amministratore unico, anche non socio, o da un consiglio di amministrazione, composto da due a sette membri, anche non soci.

L'organo amministrativo viene eletto dall'assemblea dei soci per il periodo di volta in volta stabilito all'atto della nomina.

Gli amministratori sono esonerati dal divieto di concorrenza.

La nomina può essere anche a tempo indeterminato e nel caso di consiglio di amministrazione la nomina può essere a tempo indeterminato per uno o alcuni componenti e a tempo determinato per altri.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con delibera approvata dal collegio sindacale, purché la maggioranza sia costituita da amministratori nominati dall'assemblea. Gli amministratori così nominati restano in carica sino alla successiva assemblea. Nel caso di cessazione dell'intero C.d.A. o dell'amministratore unico (in tal caso per causa diversa dalla morte), la cessazione ha effetto dal momento in cui è ricostituito l'organo amministrativo.

Nel caso di cessazione dell'amministrazione unica a causa di morte, l'assemblea per la nomina del nuovo organo amministrativo sarà convocata dal collegio sindacale.

Il potere di rappresentare la società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al Presidente del consiglio di amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice-Presidente.

In caso di nomina di consiglieri delegati, ad essi spetta la rappresentanza della società nei limiti dei loro poteri di gestione.

Con decisione dei soci può essere assegnata ai componenti l'organo amministrativo o all'amministratore unico un compenso annuale nonché una indennità di fine rapporto.

#### **Art. 18**

Se non eletto dall'assemblea il C.d.A. elegge tra i propri membri il presidente a maggioranza assoluta dei componenti il C.d.A. stesso e può eleggere un Vice-Presidente.

#### **Art. 19**

Il consiglio di amministrazione si riunisce sia presso la sede della società che altrove purché in Italia ed è convocato dal presidente, ovvero da almeno due amministratori.

La comunicazione della convocazione deve essere effettuata mediante raccomandata con ricevuta di ritorno inviata ai componenti il Consiglio di Amministrazione almeno 8 giorni prima della data fissata per l'adunanza, ovvero mediante avviso inviato con qualsiasi altro mezzo scritto idoneo, anche via telefax o e-mail, almeno 3 giorni prima dell'adunanza.

Sono in ogni caso valide le adunanze, anche non convocate come sopra, quando sia presente l'intero organo amministrativo ed i componenti del collegio sindacale ancorché assenti all'adunanza, rilascino una dichiarazione, da conservare agli atti della società ai sensi di quanto disposto dall'art. 2478 c.c., da cui risulti che gli stessi sono informati della convocazione e che non si oppongono alla trattazione degli argomenti al-

l'ordine del giorno.

Per la validità delle deliberazioni è richiesta la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza dei presenti.

Non è ammesso il voto per rappresentanza.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che:

- a) sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

#### **Art. 20**

Oltre ai modi di cui al precedente art. 19, gli amministratori possono esprimere le proprie determinazioni anche mediante consenso espresso per iscritto: in tal caso l'amministratore proponente formula per iscritto la proposta, specificandone l'oggetto, le ragioni e il termine entro il quale gli altri amministratori devono esprimere il loro intendimento.

Sull'atto scritto, che dovrà essere fatto pervenire agli altri amministratori ed ai componenti del collegio sindacale, deve risultare apposta la sottoscrizione dell'amministratore proponente.

Gli amministratori possono esprimere voto favorevole, contrario ovvero possono astenersi dalla votazione; in ogni caso essi devono manifestare al proponente la propria volontà entro il termine indicato nella proposta.

La mancanza di comunicazione entro il termine stabilito nella proposta va intesa come voto contrario.

Se la proposta è approvata, la decisione deve essere comunicata a tutti i componenti dell'organo amministrativo ed ai componenti del collegio sindacale e deve essere trascritta a cura dell'organo amministrativo nel libro delle decisioni dell'organo amministrativo ai sensi di quanto disposto dall'art. 2478 c.c..

Tutte le comunicazioni di cui sopra devono essere effettuate mediante raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero anche via telefax o e-mail o con mezzo scritto equipollente; in caso di utilizzo di un mezzo diverso dalla lettera raccomandata la comunicazione è valida se vi è conferma di ricezione espressa da parte del destinatario ovvero conferma di ricezione attraverso mezzi informatici cui sia normativamente attribuita eguale funzione e si intende perfezionata alla data in cui risulta avvenuta la ricezione.

L'organo amministrativo dovrà conservare in allegato al libro delle decisioni dell'organo amministrativo i documenti pervenuti alla società e recanti la espressione della volontà degli amministratori.

#### **Art.21**

Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di delegare tutti ovvero parte dei propri poteri al presidente nonché a uno o più amministratori, stabilendone altresì, ai sensi dell'art. 2389, terzo comma, c.c., la relativa remunerazione; la delega potrà essere conferita in modo congiunto o disgiunto, ovvero potrà essere conferita in modo congiunto per il compimento di alcune operazioni e in modo disgiunto per il compimento di tutte le altre; non sono suscettibili di delega le materie di cui agli artt. 2423, 2482-bis, 2482-ter, 2501-ter e 2506 - bis.

L'amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione possono nominare procura-

tori speciali per determinati affari e/o direttori generali.

Le materie di seguito elencate saranno di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione e, pertanto, non potranno formare oggetto di delega:

- a) approvazione e modifica dei piani strategici, industriali e finanziari della società;
- b) approvazione e modifiche del *business plan* e del correlato piano degli investimenti di sviluppo, del budget annuale e del relativo piano investimenti, dei regolamenti interni per l'affidamento di lavori a soggetti esterni e delle linee guida in materia di politiche del personale;
- c) assunzione di finanziamenti, mutui o leasing o altri contratti relativi all'indebitamento finanziario di importo pari o superiore ad Euro 1.000.000,00 (Euro un milione e zero centesimi), ad eccezione di stipulazione di finanziamenti derivanti dalla sostituzione di preesistenti contratti e nei limiti degli affidamenti già concessi;
- d) concessione di qualsiasi finanziamento, in qualsiasi forma, e/o di qualsiasi tipo di garanzia e/o la concessione di rinunce e/o compensazioni di credito in favore di terze parti;
- e) affidamento di lavori a soggetti esterni per importi, riferiti a ciascuna prestazione unitariamente intesa e nel rispetto di quanto previsto dai regolamenti interni per l'affidamento di lavori a soggetti esterni, indipendentemente dal suo eventuale frazionamento, pari o superiori ad Euro 1.000.000,00 (Euro un milione e zero centesimi);
- f) al di fuori delle ipotesi di cui alle precedenti lettere c) ed e), stipulazione di contratti e assunzione di obbligazioni di qualsiasi natura nel rispetto di quanto previsto dai Regolamenti Interni ove applicabili, per importi pari o superiori ad Euro 200.000,00 (Euro duecentomila e zero centesimi);
- g) assunzione di personale di livello dirigenziale;
- h) affidamento di incarichi professionali e/o consulenze, nel rispetto di quanto previsto dai regolamenti interni per l'affidamento di lavori a soggetti esterni, per impegni di importo pari o superiori ad Euro 40.000,00 (Euro quarantamila e zero centesimi);
- i) acquisti, alienazioni e permuta immobiliari, o qualunque altro negozio che abbia l'effetto di trasferire la proprietà di immobili;
- j) proposte di operazioni straordinarie di fusione, scissione e trasformazione societaria;
- k) acquisto di aziende o rami di azienda, costituzione di società o acquisto di partecipazioni societarie;
- l) sottoscrizione, esecuzione, modifica, rinnovo o risoluzione di ogni accordo con una Parte Correlata, ove "Parte Correlata" ha il significato ascritto a tale termine nel Regolamento Consob adottato con Delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, come successivamente modificato ed integrato.

#### **Art. 22**

Il collegio sindacale si compone di tre membri effettivi, di cui un presidente, e due membri supplenti in possesso dei requisiti di legge. Al collegio sindacale spetta anche la funzione di controllo contabile, salvo che i soci decidano di affidare tale funzione ad un revisore o ad una società di revisione.

I sindaci restano in carica per tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

Le riunioni del collegio sindacale possono essere tenute anche in teleconferenza e/o videoconferenza a condizione che:

- a) il presidente e il soggetto verbalizzante siano presenti nello stesso luogo della convocazione;
- b) tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la di-

scussione, di ricevere, trasmettere e visionare documenti, di intervenire oralmente ed in tempo reale su tutti gli argomenti. Verificandosi questi requisiti, il collegio sindacale si considera tenuto nel luogo in cui si trova il presidente e il soggetto verbalizzante.

**Art. 23**

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ciascun anno.

Al termine di ciascun esercizio, l'amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione procede alla formazione del bilancio d'esercizio secondo le norme di legge.

Il bilancio deve essere sottoposto ai soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla data di chiusura dell'esercizio, o entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio nel caso in cui la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

**Art. 24**

Gli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato dai soci, dedotta una somma pari al 5% (cinque per cento) da destinare alla riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il limite previsto dall'art. 2430 c.c., saranno distribuiti tra i soci, in proporzione alle quote di capitale sociale da essi detenute, salva diversa delibera dell'assemblea da assumersi con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno l'80% (ottanta per cento) del capitale sociale.

**Art. 25**

Qualora i soci decidano in tal senso, la revisione legale dei conti della società sarà affidata ad un revisore legale dei conti o ad una società di revisione abilitati ai sensi di legge.

**Art. 26**

Addivenendosi di qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'assemblea stabilisce le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri.

L'assemblea può revocare in qualunque tempo il liquidatore o uno o tutti i liquidatori nominati anche senza che sussista una giusta causa di revoca; in tal caso non sarà dovuto al liquidatore revocato alcunché a titolo di risarcimento del danno intendendosi l'accettazione della carica da parte del liquidatore come accettazione della presente clausola di rinuncia al risarcimento del danno.

L'assemblea dei soci, con le maggioranze di cui al precedente art. 13, comma 6, può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione.

**Art. 27**

I soci possono riscuotere le somme e questi spettanti sulla base del bilancio finale di liquidazione entro 30 giorni dall'intervenuta approvazione, anche tacita, del bilancio stesso e il liquidatore dovrà procedere alla liquidazione delle somme richieste, trascorso tale termine il liquidatore dovrà procedere al deposito delle somme non riscosse ai sensi di quanto disposto dall'art. 2494 c.c..

**Art. 28**

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente statuto, si applicano le norme di legge stabilite per il tipo società a responsabilità limitata.""

Il Presidente prende nuovamente la parola ed accertato il risultato della votazione dichiara e dà atto che le delibere relative agli argomenti posti all'ordine del giorno sono state approvate dall'unico socio.

Il Presidente ai fini delle disposizioni dell'art.1, comma 276, della Legge 24 dicembre 2007 n.ro 244 e del conseguente provvedimento del Direttore dell'Agenzia del Territorio del giorno 8 agosto 2012, dichiara che nel patrimonio della società non sono compresi beni immobili.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, l'assemblea è

sciolta alle ore quindici e minuti trentatre.

Le spese del presente atto sue conseguenziali e dipendenti restano a carico della Società.

Il signor MADONNA Matteo dichiara di essere stato informato da me Notaio sulla normativa che regola la riservatezza dei dati personali di cui al D.Lgs. 196/2003 e al Regolamento UE n.ro 679/2016 (*General Data Protection Regulation*), consente e autorizza il trattamento dei dati medesimi ai sensi e per gli effetti della normativa sopra citata e la loro comunicazione e/o iscrizione in banche dati esclusivamente per le esigenze connesse a quest'atto ed agli adempimenti relativi.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto che ho letto in assemblea al comparso, il quale, approvandolo e confermandolo con me Notaio lo sottoscrive qui in fine e nel margine degli altri fogli.

Scritto con mezzi elettronici sotto mia direzione, da persona di mia fiducia e per quanto notasi scritto di mia mano, occupa facciate ventisette e righe fin qui di questa successiva di sette fogli.

Il presente atto viene sottoscritto alle ore quindici e minuti trentacinque.

FIRMATO: MADONNA Matteo

FIRMATO: NARDONE Gaia, Notaio

**Bollo forfettario assolto ai sensi del decreto 22/02/2007 mediante M.U.I.**

Registrato all'Agenzia delle Entrate di Prato il giorno 27 gennaio 2021  
al n.ro 1056 Serie 1T, con Euro 200,00.

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art.22 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n.ro 82 e successive modifiche.